

A

Proc. 8338/2010
N° 21500/2010

Rp. Alod 1/10



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

in persona del Giudice Massimo Corrias ha pronunciato la seguente
SENTENZA.

nella causa civile di primo grado iscritta al r.g.c. n. 24866
dell'anno 2006 e vertente

tra
attore
residente in Roma ed ivi elett.te dom.ta in Via Pellegrino Matteucci
n. 41, presso lo studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Pititto che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione

convenuta
in persona del Responsabile della Funzione Contenzioso Dott. F.
N. con sede legale in Torino, elett.te dom.ta ai fini del presente
giudizio in Roma, presso lo studio
dell'Avv. R. R. che la rappresenta e difende in virtù di
delega in calce all'atto di citazione notificato

OGGETTO

Azione di responsabilità relativa a contratto di intermediazione
finanziaria mobiliare

CONCLUSIONI DELLE PARTI.

Conclusioni per l'attore sig. E. R.

- Ritenersi e dichiararsi la S.p.a. tenuta al risarcimento dei danni per avere violato le disposizioni normative in tema di contratti di intermediazione

finanziaria mobiliare, di cui agli artt. 21 D.Lgs. n. 58/98 (T.U.F.) e 28, 29 e 61 Regolamento attuativo n. 11522 dell'01.07.1998, in relazione a tre ordini impartiti alla Banca convenuta e finalizzati all'acquisto di azioni denominate "Crown Jewel Resources", la cui quotazione sui mercati finanziari, inizialmente pari ad €. 1 ciascuna, era nella spazio di pochi mesi precipitata a 0 centesimi, con conseguente perdita dell'intero capitale investito;

- Per l'effetto, condannarsi la società convenuta al pagamento in favore dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni, della somma di €. 23.480,01 ~ pari all'ammontare dell'investimento effettuato - oltre spese e commissioni applicate sulle singole operazioni, il tutto con rivalutazione ed interessi nella misura legale dal prelievo al pagamento;
- In via subordinata e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande di cui sopra, dichiarare la convenuta responsabile per non avere informato tempestivamente l'attore che la quotazione delle azioni era scesa al 50% e per l'effetto condannarsi la stessa al pagamento della somma di €. 11.740,00 rivalutata e maggiorata di interessi al tasso legale dalla data in cui la quotazione è scesa al 50% al saldo
- Condannarsi la ~~.....~~ al risarcimento dei danni non patrimoniali cagionati all'attore in conseguenza di tale comportamento inadempiente, in misura pari ad €. 10.000,00 ovvero ad altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.

Conclusioni per la convenuta ~~.....~~ S.p.a.:

- Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettarsi tutte le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- Condannarsi controparte alla refusione delle spese di giudizio.

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore conveniva in giudizio la [REDACTED] S.p.a. per vedere accolte le conclusioni di cui sopra, deducendo a sostegno della propria domanda:

- Di avere stipulato con la convenuta in data 22.06.1998 il contratto di deposito titoli in amministrazione n. 80801158 a lui intestato e collegato al conto corrente bancario n. [REDACTED];
- Di avere altresì stipulato con la convenuta in data 15.04.2002 un contratto quadro - avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento da parte della [REDACTED] in favore dell'attore - denominato "Servizio di Phone Banking";
- Di avere in esecuzione di tale contratto incaricato la convenuta, con tre distinti ordini telefonici rispettivamente in data 01.07.2002, 03.07.2002 e 09.07.2002, di acquistare titoli della "Crown Jewel Resources", per un investimento complessivo di €. 23.480,01;
- Di essere in seguito venuto a conoscenza del *default* dei predetti titoli, con conseguente perdita di tutto il capitale investito, senza avere ricevuto alcuna informazione in merito dalla convenuta;
- Di essersi, pertanto, visto costretto ad adire l'autorità giudiziaria per la tutela delle proprie ragioni in relazione alle asserite gravi inadempienze di controparte agli obblighi informativi su di essa gravanti ai sensi della normativa di cui al T.U.F. e relativo Regolamento attuativo.

Si costituiva con comparsa di risposta la [REDACTED] S.p.a. chiedendo nel merito rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto, posto che a suo dire nessun inadempimento sarebbe stato rinvenibile nella condotta tenuta dai funzionari della banca, con specifico riguardo ai contatti telefonici intercorsi con l'attore ed in occasione dei quali quest'ultimo aveva impartito i tre ordini di acquisto.

La convenuta depositava in giudizio - allo scopo di dimostrare la mancanza di colpa nella propria condotta - le registrazioni dei colloqui telefonici intercorsi tra i propri funzionari e l'attore, dalle quali doveva a suo dire inferirsi il pieno rispetto, da parte degli stessi funzionari, degli obblighi di diligenza, buona fede e corretta informazione, di cui alla normativa sopra citata.

La Banca sottolineava altresì come l'attore si fosse rifiutato di fornire le informazioni richieste dalla legge in caso di stipula di contratti quadro per la prestazione dei servizi d'investimento, posto che il B. [redacted] allorché le parti avevano sottoscritto il contratto di deposito titoli in data 22.06.1998, non aveva ritenuto di rendere le informazioni in merito alla propria esperienza in materia di investimenti finanziari, situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio.

Di conseguenza, la convenuta riteneva di avere correttamente valutato l'adeguatezza delle predette operazioni finanziarie, sia pure rapportandola al solo profilo dimensionale posto che l'ammontare complessivo degli investimenti per cui è causa costituiva solo il 18% dell'intero patrimonio del B. [redacted], tra valore del deposito titoli e ammontare dell'attivo del conto corrente di appoggio.

La causa, precisate le conclusioni all'udienza del 26.05.2010, viene oggi per la decisione.

La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Il quadro normativo di riferimento è delineabile in base al combinato disposto degli artt. 21 D.Lgs. n. 58/98 e 28 e 29 Reg.to attuativo n. 11522/98.

Ai sensi dell'art. 21, *"Nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori i soggetti abilitati devono:*

- a) *comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati. I soggetti abilitati classificano...il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli d'investimento e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il*



profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio...;

- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;*
- c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo tale da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento...".*

Ebbene, dalle disposizioni di cui sopra si evince (v. in particolare lett. a) che già in sede di stipula del contratto quadro - avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento - in esecuzione del quale il cliente provvede ad impartire all'intermediario i singoli ordini di acquisto dei titoli, la banca è tenuta ad acquisire dal cliente tutta una serie di informazioni tese ad individuare il "profilo del cliente", indispensabile per poter valutare l'adeguatezza delle operazioni finanziarie consigliate agli investitori o effettuate per conto di essi.

Tali obblighi informativi si specificano poi ulteriormente agli artt. 28 e 29 del regolamento attuativo del T.U.F..

In particolare, l'art. 28, I co., del Regolamento prevede, tra l'altro, che "Prima della stipulazione del contratto di gestione e consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono:

- a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da dichiarazione sottoscritta dall'investitore."*

Il II co. della disposizione in commento prevede poi, con specifico riferimento alle singole operazioni finanziarie poste in essere in



esecuzione del contratto quadro, che *"Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento"*.

Il successivo III co. stabilisce che *"Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista o garanzia per l'esecuzione delle operazioni"*.

Infine, si sensi del V co., *"Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano..."*.


Sempre con riguardo alle singole operazioni finanziarie, l'art. 29 prevede che *"Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione"*.

Prosegue il II co. stabilendo che *"Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati"*.

Al III co., infine, si legge che *"Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione."*

Così delineato il quadro normativo di riferimento, non v'è dubbio che controparte abbia violato non una, ma tutte le disposizioni succitate.

Risulta in prima battuta violato l'art. 21, I co., lett. a) del T.U.F. (in combinato disposto con l'art. 28, lett. a) del Regolamento attuativo) posto che la convenuta ha ammesso di non avere richiesto all'attore, all'atto della stipula del contratto quadro, le



informazioni di cui alla citata lettera (esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, situazione finanziaria, obiettivi d'investimento e propensione al rischio), necessarie a delineare il "profilo del cliente" ed a consentire all'intermediario la valutazione circa l'adeguatezza delle singole operazioni di investimento.

In tal senso, la convenuta si è difesa sostenendo che l'attore si sarebbe rifiutato di rendere dette informazioni all'atto della stipula (avvenuta il 22.06.1998) del contratto di deposito titoli in amministrazione.

Ma è del tutto evidente - come del resto ha rilevato la stessa difesa attorea - la non pertinenza di detta circostanza, dal momento che l'obbligo, a carico di [REDACTED], di acquisire dal cliente le informazioni tutte di cui all'art. 21 T.U.F., non era una conseguenza della stipula del contratto di deposito titoli, ma sarebbe al contrario dovuto scattare all'atto della conclusione (avvenuta il 15.04.2002) del differente contratto quadro avente ad oggetto la prestazione dei servizi d'investimento secondo le modalità denominate "servizio di phone banking", in attuazione del quale sono stati poi impartiti dal cliente i singoli ordini di acquisto dei titoli (si veda, per la ricostruzione dell'istituto, Cass. SS.UU. n. 26725 del 19.12.2007).

E', del pari, altrettanto evidente che l'acquisizione delle informazioni richieste dal succitato art. 21 in merito al profilo del cliente, essendo diretta a consentire la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni di investimento, non può che precedere le stesse e deve intervenire necessariamente all'atto della stipula del contratto quadro; ciò che nella fattispecie non è avvenuto per avere la convenuta omissa di richiedere tali informazioni al cliente.

A nulla vale, in contrario, la circostanza che l'attore si fosse in precedenza (e segnatamente all'atto della stipula del diverso contratto di deposito titoli) rifiutato di fornire dette informazioni, in quanto gravava comunque sulla banca l'obbligo di richiederle nuovamente al momento della conclusione del suddetto contratto quadro: è proprio con riguardo a tale momento, infatti, che le stesse acquisiscono particolare rilevanza, consentendo all'operatore di munirsi degli strumenti necessari per poter poi valutare

l'adeguatezza delle singole operazioni successivamente compiute su mandato del cliente.


Già sotto tale profilo, pertanto, si evidenzia un primo, grave inadempimento contrattuale della convenuta agli obblighi su di essa gravanti in virtù del combinato disposto degli artt. 21, I co., lett. a) T.U.F. e 28, I co., lett. a) del Regolamento attuativo.

Ma il citato art. 21, I co., lett. a) T.U.F. risulta violato anche sotto un diverso profilo.

Va, sotto tale aspetto, considerato che non avendo la convenuta richiesto all'attore le informazioni necessarie a delineare il "profilo del cliente", la stessa è inevitabilmente venuta meno all'ulteriore obbligo (sancito dalla stessa disposizione) di rispettare il principio di adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, ed il profilo di ciascun cliente: in base al dettato della norma, infatti, detta adeguatezza non può che essere parametrata proprio al profilo del cliente, ed è del tutto evidente che difettando l'ascertamento di quest'ultimo, la convenuta si è posta a monte nell'impossibilità di valutare l'adeguatezza o meno delle tre operazioni finanziarie successivamente compiute per conto dell'attore.

E', infine, appena il caso di rilevare che anche a voler aderire alla tesi di controparte, secondo cui essendosi l'attore già rifiutato di fornire le informazioni di cui all'art. 21 T.U.F., relative al "profilo del cliente", la convenuta non aveva l'onere di richiederle nuovamente all'atto della stipula del contratto quadro (tesi comunque ripudiata da questo giudice), in ogni caso non sarebbe venuto meno, né si sarebbe in alcun modo attenuato, l'obbligo di informazione, valutazione ed eventuale disincentivazione dell'investimento cui la convenuta è comunque per legge tenuta nei confronti del cliente (se ne tratta di qui a breve), rimasto anch'esso inadempito e da solo idoneo a consentire la formulazione di un giudizio di responsabilità contrattuale a carico della ~~convenuta~~.

Anche in caso di rifiuto di fornire informazioni riconducibile a volontà del cliente, infatti, l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di informazione e verifica in merito all'adeguatezza del



prodotto finanziario oggetto di negoziazione, valutazione che andrà in questo caso condotta tenendo conto di tutte le notizie in possesso dell'intermediario (età, professione, presumibile propensione al rischio anche alla luce della pregressa ed abituale operatività, situazione di mercato).


Non solo: è orientamento prevalente in giurisprudenza quello secondo cui dal rifiuto di cui sopra si debba desumere una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e, di conseguenza, obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito, piuttosto che alla massimizzazione della redditività.

Le considerazioni in merito al rifiuto, da parte del B██████████ di fornire le informazioni di cui all'art. 21 T.U.F., non giocano quindi certamente a favore della convenuta, ma ne aggravano ulteriormente la responsabilità, in quanto la ██████████ ne avrebbe dovuto desumere una propensione minima al rischio, di conseguenza adottando una diligenza ancora maggiore nel valutare le singole operazioni.

Come si accennava poc'anzi, ulteriore profilo di inadempimento stigmatizzabile in capo alla ██████████ è proprio quello riferibile alla violazione degli obblighi di informazione di cui al combinato disposto degli artt. 21, I co., lett. b) T.U.F. e 28, II e III co., Reg.to attuativo.

La disciplina in tema di intermediazione finanziaria mobiliare impone, infatti, agli intermediari l'adempimento di ulteriori obblighi, che si sostanziano da un lato nell'informare il cliente adeguatamente circa la natura, i rischi e le implicazioni di ciascuna specifica operazione, dall'altro nel tenere costantemente informato il cliente anche una volta intervenuto l'acquisto del singolo strumento finanziario.

Sotto il primo profilo, dalla lettura delle registrazioni dei tre colloqui telefonici intervenuti tra il sig. B██████████ ed i funzionari della società convenuta rispettivamente nei giorni 28.06.2002, 03.07.2002 e 09.07.2002, nel corso dei quali vennero impartiti i tre ordini di acquisto dei titoli "Crown Jewel Resources", emerge




chiaramente come nessuna informazione, tra quelle di cui al succitato II co. dell'art. 28, sia stata resa all'attore.

Dalla prima telefonata si evince che l'operatore si limitò a parlare di un generico "fattore rischio" legato al fatto che il titolo in questione era quotato in un mercato "non regolamentato".

Dette informazioni appaiono assolutamente insufficienti a ritenere assolto l'obbligo di cui alle norme succitate, in quanto il funzionario avrebbe dovuto spiegare in modo circostanziato in cosa consistesse il fattore di rischio genericamente evocato e quali fossero la natura e le implicazioni dell'investimento che l'attore si apprestava ad effettuare: è del tutto evidente, infatti, che il riferimento generico al "fattore di rischio" viene percepito dal soggetto inesperto alla stregua di elemento comune a tutte le operazioni di investimento e non gli consente di compiere una scelta consapevole ove non adeguatamente esplicitato.

Anche in occasione del secondo ordine telefonico intervenuto in data 03.07.2002, la convenuta non diede al sig. ~~Belloni~~ alcun tipo di informazione in merito a natura, rischi ed implicazioni dell'operazione (inerente, si badi bene, l'acquisto di azioni dello stesso tipo, ad evidenziare ulteriormente la gravità dell'inadempimento della convenuta, che a fronte di ripetuti mandati aventi ad oggetto la sottoscrizione di identico strumento finanziario, persisteva nella propria condotta omissiva).

Ed eccoci infine alla terza telefonata, avvenuta in data 09.07.2002: anche in questa occasione il cliente intende sottoscrivere titoli della "Crown Jewel Resources" ed anche in questo caso l'operatore si guarda bene dall'informare l'attore ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, I co., lett. b) T.U.F. e 28, II co., Reg.to attuativo, limitandosi a chiedere una generica autorizzazione al compimento dell'operazione "anche se non adeguata"; ma si è già fatto rilevare come la convenuta non fosse neppure in grado di stabilire l'adeguatezza o meno dell'investimento, ed in ogni caso anche tale presunta informativa si appalesa priva di senso compiuto ed inidonea a far ritenere assolti gli obblighi gravanti ex lege sulla convenuta.



Non risulta infatti che l'operatore abbia spiegato al cliente per quale ragione l'operazione fosse ritenuta non adeguata: in sostanza, la banca avrebbe dovuto prima spiegare chiaramente al B██████████ le ragioni per cui l'operazione era inadeguata e solo dopo chiedergli l'autorizzazione ad effettuarla comunque, invece di richiedere una sorta di autorizzazione preventiva "a scatola chiusa" all'acquisto.

Ma v'è di più: come correttamente rileva la difesa dell'attore, non si comprende per quale ragione - dal momento che tutti e tre gli ordini di acquisto riguardavano come si è detto lo stesso titolo e vennero dati a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro - la ██████████ non abbia informato il cliente dell'inadeguatezza dell'operazione in occasione del primo e del secondo ordine di acquisto.


Tali profili evidenziano ulteriormente, ove ce ne fosse bisogno, la gravità dell'inadempimento, da parte della convenuta, agli obblighi di legge su di essa gravanti in virtù della conclusione sia del contratto quadro avente ad oggetto la prestazione dei servizi di investimento secondo la modalità "phone banking", che dei singoli mandati di acquisto.

Sotto un ulteriore profilo, la violazione degli obblighi informativi è stata perpetuata dalla convenuta anche a seguito della stipula dei tre ordini di acquisto.

Non v'è dubbio, infatti, che la banca operante come intermediario finanziario sia tenuta ad informare il cliente dell'andamento del titolo anche successivamente alla sua sottoscrizione (in tal senso, tra gli altri, Trib. Roma n. 29207 dell'08/27.10.2007).

Nello specifico, l'art. 28, III co., del Regolamento attuativo del T.U.F. prescrive l'obbligo per gli intermediari autorizzati di informare tempestivamente e per iscritto l'investitore non appena le operazioni abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni.

Nella fattispecie, la società convenuta non solo non ha fornito tale informazione al cliente (con ciò impedendogli di vendere i titoli ed evitare almeno una parte delle perdite), ma non si è peritata



neppure di comunicare al sig. B. l'integrale *default* del titolo, del quale l'attore è venuto a conoscenza *aliunde*.

Infine, la convenuta ha contravvenuto all'obbligo, sancito dal V co. dello stesso articolo, di mettere sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta le registrazioni in suo possesso che lo riguardano, avendo prodotto le registrazioni delle conversazioni telefoniche e degli ordini di acquisto in occasione delle stesse impartiti solo dopo essere stata convenuta in giudizio.

Posto il grave inadempimento della convenuta sotto i molteplici profili dei quali si è sin qui dato conto, la [redacted] andrà condannata al risarcimento del danno patrimoniale-conseguenza, quantificabile in €. 23.480,01, pari all'ammontare dell'investimento fallimentare.

Nelle obbligazioni cd. "di comportamento" (quale è quella che qui ci occupa) deve, infatti, ritenere positivamente accertato il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno - conformemente all'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (per tutte, Cass. N. 507/08) - in presenza dell'allegazione, da parte del creditore, di un inadempimento qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno (quale è, evidentemente, quello per cui è causa), gravando sul debitore l'onere (rimasto inevaso da parte della [redacted]) di dimostrare che tale inadempimento non è stato nella fattispecie causa del danno.

Trattandosi di debito di valore, il predetto importo dovrà essere rivalutato sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal 28.06.2002, allorquando venne effettuato il primo dei tre investimenti; sulle somme di anno in anno rivalutate la società convenuta dovrà altresì corrispondere all'attore gli interessi legali maturati e maturandi dal 28.06.2002 al saldo, così determinato in via equitativa quanto dovuto a ristoro del pregiudizio arrecato con il ritardato pagamento.

Non merita, invece, accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, siccome sornita di prova.



Attesa la soccombenza, la ██████████ dovrà, infine, rifondere all'attore le spese del giudizio.

P.q.m.

Il Tribunale

definitivamente pronunciando, così provvede:

- Accoglie la domanda di risarcimento del danno patrimoniale in conseguenza dell'inadempimento contrattuale della società convenuta agli obblighi tutti di cui in narrativa, e per l'effetto condanna la ██████████ S.p.a. al pagamento in favore dell'attore dell'importo complessivo di €. 23.480,01, oltre a rivalutazione sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati con decorrenza dal 28.06.2002 ed interessi legali maturati e maturandi dal 28.06.2002 al saldo da corrispondersi sulle somme di anno in anno rivalutate;
- Respinge la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
- condanna la convenuta alla refusione delle spese di giudizio che si liquidano in €. 2.974,66, di cui €. 1.965,00 per onorari, €. 831,00 per diritti ed €. 178,66 per spese, oltre a quanto dovuto per le spese generali, per il contributo alla c.p.a. e per l'Iva.

Così deciso in Roma, 25.10.2010

Il Giudice Unico

Dott. Massimo Corrias

Sentenza redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Gianluca Morabito

Il Giudice Unico

Dott. Massimo Corrias

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



2 NOV 2010

MR. ATTY

MR. ATTY

DIRITTI DI COPIA PERCEPTI

E. 14.16

**TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI ROMA
PRIMO UFFICIO COPIE AUTENTICHE**

Copia conforme al suo originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avv. *PITITTO* nell'interesse del Sig. *ATTALÈ*

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE**

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di conservarvi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, il *24 DIC. 2010*



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C.1
Corsaletti Gabriella



CASO.it